



**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

La Corte d'Appello di Palermo – Sezione Prima Civile – riunita in Camera di Consiglio e composta dai sig. magistrati:

- |                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| 1) Dott. Daniela Pellingra         | Presidente  |
| 2) Dott. Maria Letizia Barone      | Consigliere |
| 3) Dott. Cintia Emanuela Nicoletti | Consigliere |

dei quali il secondo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al n. 2074/2018 del R.G. di questa Corte di Appello, promossa in questo grado di giudizio

da:

**SORMEC S.R.L.**, in persona del L.R.p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Claudio Carapezza e Giuseppe Mazzearella

**Attore**

contro

**CERISVI, CENTRO DI RICERCA PER LO SVILUPPO E L'INNOVAZIONE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE**, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dall'avv. Santa Venuti

**Convenuto**

**CONCLUSIONI**


**SORMEC S.R.L.:**

Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Palermo:

- *ritenere e dichiarare nulli e inefficaci, o comunque annullare e/o revocare, il lodo arbitrale parziale non definitivo sottoscritto il 28 aprile 2017, l'ordinanza di rimessione in termini del 28 aprile 2017, l'ordinanza di rettifica della stessa emessa in pari data e il lodo arbitrale definitivo sottoscritto il giorno 13 ottobre 2017, provvedimenti tutti emessi inter partes dal Collegio arbitrale costituito dagli Avv.ti Alberto Sinatra, Carmelo Castelli e Alessandro Cucina;*

- *ritenere e dichiarare nulla e inefficace, o comunque annullare e/o revocare, la condanna a carico di Sormec s.r.l. ed in favore di Cerisvi contenuta nel lodo sottoscritto il 13 ottobre 2017;*





- in ogni caso condannare Cerisvi, Centro di Ricerca per lo Sviluppo e l'Innovazione, Società Cooperativa Sociale (C.F. e P.IVA 04934930878) in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento di tutte le spese, competenze e onorari del presente giudizio nonché del giudizio arbitrale.

**CERISVI:**

Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello, adversis reiectis:

*dichiarare inammissibile ed improcedibile l'impugnativa del lodo arbitrale parziale non definitivo sottoscritto il 28.4.2017, dell'ordinanza di rimessione in termini del 28.4.2017, dell'ordinanza di rettifica della stessa emessa in pari data e del lodo arbitrale definitivo sottoscritto il 13.10.2017, provvedimenti emessi tutti dal Collegio arbitrale costituito dagli Avv. ti Alberto Sinatra, Carmelo Castelli e Alessandro Cucina proposta da Sormec s.r.l. e per l'effetto rigettare le domande proposte.*

*Con vittoria di spese e compensi.*

**IN FATTO ED IN DIRITTO**

1. Con atto di citazione notificato l'8 ottobre 2018, la società SORMEC s.r.l. (di seguito, per brevità, solo "la Sormec") ha convenuto dinanzi a questa Corte di Appello il Centro di Ricerca per lo Sviluppo e l'Innovazione -CERISVI- Società Cooperativa Sociale, (di seguito, per brevità solo "il Cerisvi" o "il Centro di ricerca"), per impugnare, ex art. 828 c.p.c., il lodo arbitrale parziale non definitivo sottoscritto il 28 aprile 2017, l'ordinanza di rimessione in termini del 28 aprile 2017 (e quella di rettifica della stessa emessa in pari data) e il lodo arbitrale definitivo sottoscritto il giorno 13 ottobre 2017, emessi tra le parti dal Collegio arbitrale costituito dagli Avv.ti Alberto Sinatra, Carmelo Castelli e Alessandro Cucina, in relazione alla controversia insorta in ordine all'esecuzione ed alla validità e legittimità del contratto di consulenza stipulato inter partes il 1° settembre 2013 .


Dopo aver premesso:

- che, in ragione della clausola arbitrale contenuta nel predetto contratto, il Cerisvi aveva dato inizio alla procedura arbitrale attraverso la notifica di "un atto di nomina di arbitro", con cui, allegato di aver eseguito la prestazione concordata in favore di essa Sormec e di non aver percepito alcun compenso, aveva chiesto al Collegio costituendo la condanna della medesima al pagamento del corrispettivo contrattuale pattuito, pari ad euro 96.961,00 oltre IVA;

- che, in contrapposizione, ella aveva a propria volta notificato un "atto di nomina di arbitro e formulazione dei quesiti", con cui aveva chiesto dichiararsi la nullità, inefficacia o, comunque, l'invalidità del detto contratto, e, in ogni caso, il rigetto della domanda avversaria;

- che gli arbitri nominati, dopo aver respinto con il lodo parziale le eccezioni preliminari e autorizzato con l'ordinanza del 28 aprile 2017 la controparte al deposito





tardivo di documentazione essenziale alla decisione, con il lodo definitivo, in accoglimento parziale della domanda avversaria, l'avevano condannata a corrispondere al Cerisvi l'importo di euro 60.000,00 oltre iva se dovuta ed interessi, compensando tra le parti le spese di lite;

ha dedotto sotto diversi profili, con nove motivi di censura, la nullità dei provvedimenti impugnati.

2. Costituito il contraddittorio, il Cerisvi ha eccepito l'inammissibilità e l'improcedibilità dell'impugnazione sotto il profilo che il lodo era stato pronunciato a seguito di un procedimento di arbitrato irrituale finalizzato all'assunzione di una determinazione contrattuale, avente efficace negoziale tra le parti, come già ritenuto dal Tribunale di Trapani con il provvedimento del 22 dicembre 2017 con cui aveva rigettato l'istanza dello stesso Centro di ricerca volta ad ottenere la pronuncia di esecutività del lodo sottoscritto il 13 ottobre 2017 .

3. All'udienza del 7 dicembre 2022, tenuta in forma cartolare, la causa è stata posta in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per gli scritti conclusivi.

4. È infondata l'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione, dovendosi considerare per le ragioni di seguito svolte che la decisione impugnata è stata assunta nell'ambito di un arbitrato rituale.


Come noto, si ha arbitrato irrituale quando le parti conferiscono agli arbitri il compito di definire in via negoziale le contestazioni che possono insorgere tra loro in ordine a determinati rapporti giuridici mediante una composizione amichevole riconducibile alla loro volontà; mentre si ha arbitrato rituale quando le parti abbiano inteso demandare agli arbitri una funzione sostitutiva di quella del giudice.

Nella specie, la clausola compromissoria riportata nel contratto stipulato fra le parti in data 1 settembre 2013, sotto la rubrica "*Controversie*", recita testualmente "*Qualunque controversia dovesse insorgere tra i firmatari del presente contratto circa la interpretazione e/o l'esecuzione dello stesso, anche in relazione alla imputazione di responsabilità per omissioni e/o ritardi, sarà devoluta al giudizio di un collegio arbitrale composto da tre membri, uno ciascuno nominato a cura delle parti contendenti ed il terzo dai due arbitri come sopra nominati o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Trapani. Gli arbitri giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedure e con giudizio inappellabile. Per quanto altro non espressamente previsto, si rinvia alle norme del codice civile*".

Il Cerisvi, come già fatto cenno, a fondamento della propria tesi, valorizza, anzitutto, la lettera della clausola compromissoria, a tenore della quale "*gli arbitri giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedure e con giudizio inappellabile*" e, inoltre, richiama il provvedimento emesso dal Tribunale di Trapani il 22 dicembre 2017 che ha rigettato l'istanza diretta alla pronuncia di esecutività del lodo arbitrale oggetto di impugnazione, sull'assunto, appunto, che "*...l'arbitrato in questione si qualifica come irrituale...*".

Ora, ritenuto che, nel caso di specie, nessuna rilevanza può assumere il decreto con cui il





Tribunale di Trapani, rigettando l'istanza formulata dal Cerisvi diretta alla pronuncia di esecutività del lodo, lo ha qualificato come irrituale, trattandosi di pronuncia resa in assenza di contraddittorio con la Sormec, non convenuta in giudizio, in ordine all'interpretazione della clausola va sottolineato che, secondo costante giurisprudenza di legittimità, richiamata anche dalla difesa della Sormec, *“al fine di distinguere tra arbitrato rituale o irrituale, occorre interpretare la clausola compromissoria con riferimento al dato letterale, alla comune intenzione delle parti ed al comportamento complessivo delle stesse, senza che il mancato richiamo nella clausola alle formalità dell'arbitrato rituale deponga univocamente nel senso dell'irritualità dell'arbitrato, dovendosi tenere conto delle maggiori garanzie offerte dall'arbitrato rituale quanto all'efficacia esecutiva del lodo ed al regime delle impugnazioni”* (Cass. 21059/2019; n. 11313/2018.)

In particolare (cfr. Cass. 7980/2021), per principio generale, nell'interpretazione della clausola compromissoria non ci si può fermare al tenore letterale della stessa, non assumendo rilievo decisivo né l'utilizzo di locuzioni che consentano agli arbitri di decidere come "amichevoli compositori" ovvero, come nella specie, "secondo equità", perché anche nell'arbitrato rituale gli arbitri possono essere investiti dell'esercizio di poteri equitativi, né il fatto che venga riconosciuta l'*inappellabilità* della decisione, anch'essa compatibile con il lodo rituale.

*“Decisiva rilevanza assume, invece, la valorizzazione di terminologie sintomatiche della volontà di devolvere agli arbitri la funzione propria del "giudicare": e dunque di espressioni congruenti con la conferente attività che in quel verbo si esprime e con il risultato di un "giudizio" in ordine a una "controversia", specie se tale controversia concerna, questioni puramente giuridiche e non tecniche, compatibili con la previsione di un arbitrato rituale”* (cfr. Cass. già citata).

Ora, nella fattispecie in esame, diversi sono i profili che depongono nel senso della configurazione dell'arbitrato come rituale:


il primo è rappresentato dal fatto che le parti hanno manifestato nella medesima clausola la volontà di devolvere agli arbitri tutte le controversie inerenti al contratto (*“Qualunque controversia dovesse insorgere tra i firmatari del presente contratto circa la interpretazione e/o l'esecuzione dello stesso, anche in relazione alla imputazione di responsabilità per omissioni e/o ritardi”*), così da evocare una soluzione di tipo “giudiziale” e non meramente negoziale;

il secondo profilo è il tenore delle richieste avanzate dalle parti e, in specie, dalla Sormec in sede di investitura del collegio arbitrale, siccome finalizzate a ottenere *“la nullità, l'inefficacia o comunque l'invalidità, del contratto di cui Cerisvi S.C.S. chiede l'esecuzione, o comunque ritenerlo e dichiararlo risolto”*, ossia conclusioni che presuppongono negli arbitri l'esercizio di poteri corrispondenti a quelli giurisdizionali;

l'ultimo è la circostanza che la stessa Cerisvi, nel proprio atto di nomina arbitrale del 22 marzo 2016, ha qualificato l'arbitrato come “rituale”, tanto da chiederne, poi, l'esecutività innanzi al Tribunale di Trapani.

Alla luce delle predette considerazioni e del principio giurisdizionale (in ultimo Cass. n.





6909/2015), secondo cui il dubbio sull'interpretazione dell'effettiva volontà dei contraenti deve essere risolto nel senso della ritualità dell'arbitrato, tenuto conto della natura eccezionale della deroga alla norma per cui il lodo ha efficacia di sentenza giudiziaria, va quindi ritenuta la natura rituale dell'arbitrato per cui è causa con conseguente impugnabilità del lodo innanzi alla Corte di appello.

**5.** Nel merito l'impugnazione è infondata per le ragioni di seguito svolte.

Con il primo ed il secondo motivo che, perché tra loro strettamente connessi, possono essere trattati congiuntamente, la difesa della Sormec deduce l'invalidità, l'inesistenza o l'inefficacia della convenzione di arbitrato sulla base della quale sono stati emessi gli atti impugnati, per violazione dell'articolo 816 septies c.p.c., e la conseguente nullità del lodo ex articolo 829, comma 1, nn. 1 e 4 c.p.c..

Rileva l'intervenuto venir meno per le parti del vincolo alla convenzione di arbitrato ex art. 816 septies c.p.c., per non avere entrambe prestato nei termini previsti dal collegio arbitrale l'anticipazione stabilita a titolo di spese e di acconto sui compensi, cui era stata subordinata la prosecuzione del procedimento.

Ricostruendo l'iter di quanto avvenuto, evidenzia che, con ordinanza del 22 settembre 2016, gli arbitri avevano subordinato, ex art. 816 septies c.p.c., la prosecuzione del procedimento arbitrale al versamento anticipato di un fondo spese e di un acconto sui compensi loro spettanti, disponendone il pagamento a carico delle parti, nella misura del 50% ciascuna, entro il termine del 5 ottobre 2016.

Trascorso invano il detto termine senza che nessuna delle parti avesse ottemperato, il 19 ottobre 2016, il Cerisvi aveva notificato una memoria con cui si rendeva disponibile al pagamento della propria quota e chiedeva disporsi la comparizione delle parti in apposita udienza al fine di acquisire le determinazioni delle stesse in merito al suddetto pagamento.

All'esito dell'udienza all'uopo fissata il 19 ottobre 2023, il collegio arbitrale, malgrado la Sormec, per mezzo del proprio procuratore, avesse esplicitato di non ritenere di essere tenuta al versamento di cui si discute per essere ormai trascorso il termine stabilito, con ordinanza riservata, preso atto della volontà esplicitata dal Cerisvi di dare corso al versamento dell'acconto anche eventualmente in forma integrale ove la controparte non avesse adempiuto, aveva assegnato alle parti un nuovo termine per il versamento dell'anticipazione delle spese; quindi, con successiva ordinanza dell'11 novembre 2016, preso atto dell'accreditamento eseguito integralmente dal predetto Centro di ricerca, aveva ritenuto che il giudizio arbitrale potesse proseguire e, conseguentemente, aveva fissato nuovi termini per il deposito di memorie e documenti e fissata la nuova udienza di comparizione delle parti.

Tanto premesso, l'attrice censura specificamente le argomentazioni con cui il collegio arbitrale ha respinto, con lodo parziale non definitivo sottoscritto il 28 aprile 2017, l'eccezione di intervenuta decadenza del vincolo alla convenzione di arbitrato da essa sollevata ex art. 816





septies c.p.c..

In particolare, evidenziato con il secondo motivo di appello che gli arbitri nel rigettare l'eccezione avevano rilevato:

- che la dichiarazione di decadenza del vincolo relativo alla clausola arbitrale non era stata espressa dal rappresentante della Sormec né personalmente né per il tramite di un suo procuratore speciale a ciò nominato;
- che la volontà di proseguire il giudizio arbitrale era stata ribadita dal Cerisvi con l'istanza del 19 settembre 2017, con cui aveva espresso la disponibilità al deposito delle somme indicate dal collegio e chiesto che venisse disposta la comparizione delle parti al fine di acquisire le determinazioni in ordine alla detta questione;
- che, all'udienza del 28 ottobre 2016, il Cerisvi aveva ribadito la propria richiesta mentre il difensore della Sormec si era limitato a dichiarare che la società non riteneva di essere tenuta a versare l'importo stabilito dal collegio, senza *"in alcun modo far presagire la volontà di ritenersi sciolta dal vincolo arbitrale"*;
- che la riserva espressa dal difensore della Sormec, a quella udienza, *"di riferire ai propri rappresentanti per le decisioni che vorranno adottare"* contrastava con la volontà di volersi svincolare dalla clausola arbitrale;
- che il rilievo successivamente sollevato era da ritenersi tardivo ex articolo 817 c.p.c., secondo cui l'eccezione di avvenuta decadenza del collegio arbitrale va opposta alla prima difesa utile successiva all'evento dal quale si fa derivare la decadenza;
- che un'eventuale pronuncia di decadenza dal vincolo arbitrale in assenza di una precisa volontà espressa in tal senso dalle parti sarebbe stata contraria allo spirito della clausola arbitrale contenuta nel contratto stipulato tra le parti che prevede che la controversia possa essere decisa secondo equità e pertanto senza precisi formalismi;

ribatte in replica, qui sinteticamente:

- che in forza del disposto dell'articolo 816 septies, comma 2, c.p.c., al mancato pagamento doveva conseguire quale effetto automatico la cessazione del vincolo alla convenzione di arbitrato, senza necessità di specifica eccezione di parte;
- che una volta venuto meno il vincolo alla convenzione sarebbe stata necessaria una nuova manifestazione di volontà negoziale in tal senso di entrambe le parti;
- che, ad ogni modo, doveva escludersi che, ai sensi dell'articolo 817 c.p.c., l'eccezione di avvenuta decadenza del collegio andava sollevata all'udienza del 28 ottobre 2017, poiché allora ancora non si sapeva se il giudizio arbitrale sarebbe proseguito o meno e, che, pertanto, tempestivamente l'eccezione era stata sollevata con la memoria depositata nei termini fissati dal collegio con l'ordinanza dell'11 novembre 2016 con cui, dato atto dell'avvenuto versamento da parte del Cerisvi della somma richiesta ex art. 816 septies, gli arbitri avevano dato nuovo avvio al





procedimento e fissato i termini per il deposito delle memorie e dei documenti e fissata nuova udienza dopo lo spirare dei medesimi.

I motivi non sono fondati.

Va premesso che, secondo il condiviso orientamento della Corte di Cassazione (cfr. Cass. n. 3259/2022), *“è facoltà degli arbitri richiedere alle parti il versamento anticipato delle spese prevedibili, subordinando al versamento la prosecuzione del procedimento, previsione, quest’ultima, dettata a tutela degli arbitri stessi e fondata sui doveri di collaborazione incombenti sulle parti”*.

Secondo i giudici della legittimità, inoltre, tale facoltà *“non si concretizza peraltro per la mera richiesta, da parte degli arbitri, del versamento anticipato, occorrendo per contro, come si desume dall’impiego del termine «subordinare», usato dal legislatore, una specifica manifestazione di volontà diretta a condizionare la prosecuzione del procedimento al versamento in discorso (Cass. 11 settembre 2015, n. 17956)”* e (...) *“il mancato versamento del fondo spese può rimanere senza effetto qualora gli arbitri, dopo aver condizionato la prosecuzione dell’arbitrato al versamento, revochino o comunque disapplichino il proprio provvedimento (v. per un caso Cass. 7 marzo 2016, n. 4394). Ciò — è da credere — può avvenire non solo se vi sia l’accordo espresso delle parti, ma anche se nessuna di esse faccia valere la sopravvenuta inefficacia della convenzione di arbitrato nella prima difesa, secondo la previsione dell’articolo 817, secondo comma, c.p.c., non potendo altrimenti impugnare il lodo per tale motivo. Quest’ultima norma, invero, nell’attribuire agli arbitri il potere di decidere in ordine alla propria competenza, ove la validità, il contenuto o l’ampiezza della convenzione di arbitrato o la regolare costituzione dell’organo arbitrale siano contestate nel corso del procedimento, precisa, al secondo comma, che tale principio è applicabile anche nel caso in cui i poteri degli arbitri siano contestati in qualsiasi sede per qualsiasi ragione sopravvenuta nel corso del procedimento”*.


Ora, nella specie, per quanto gli arbitri avessero inteso subordinare la prosecuzione del procedimento al versamento del fondo spese e anticipo onorari, è indubitabile che la Sormec abbia sollevato la relativa eccezione oltre i termini di cui all’articolo 817 c.p.c..

Invero, come già rilevato dagli arbitri, la Sormec avrebbe potuto e dovuto opporre la detta eccezione all’udienza del 28 ottobre 2016, cui le parti erano state chiamate proprio per discutere in ordine alla problematica insorta a seguito del mancato versamento del fondo spese e dell’anticipo degli onorari, posto che, allora, si erano già verificati i presupposti per cui fare valere il venir meno del vincolo alla convenzione di arbitrato ex art. 816 septies c.p.c..

A ciò va altresì aggiunto, per completezza, che a parere della Corte ad ogni modo non si sarebbero potuti verificare gli effetti di cui al secondo comma dell’art. 816 septies c.p.c. per l’illegittimità dell’ordinanza arbitrale del 22 settembre 2016.

Invero, gli arbitri con la detta ordinanza avevano subordinato la prosecuzione della procedura al versamento di complessivi euro 16.888,00 di cui solo euro 1.000,00 a titolo di spese





presunte per il compenso della segretaria e la rimanente parte a titolo di acconto degli onorari spettanti a ciascun arbitro, in contrasto con il disposto della norma predetta che si riferisce esclusivamente “alle spese prevedibili”, così escludendo gli onorari.

Come rilevato dalla Corte di Cassazione (Cfr. Cass. n. 17956/2015), infatti, “*il riferimento alle "spese prevedibili" non riguarda anche gli onorari, ove solo si consideri che nell'art. 814 cod. proc. civ. è ben evidenziata la distinzione fra spese ed onorari, ragion per cui l'omessa indicazione di questi ultimi nell'art. 816-septies cod. proc. civ. non può considerarsi priva di significato*” viepiù che nel nostro ordinamento vige il principio secondo cui non è consentito agli arbitri procedere alla liquidazione del proprio compenso, che, ove espressa, funge da mera proposta.

Il primo e il secondo motivo sono, pertanto, infondati, con assorbimento del terzo motivo con cui l'attrice rileva, sul presupposto logico giuridico del venir meno della convenzione di arbitrato ex art. 816 septies c.p.c., che si sarebbe dovuto procedere alla nomina di un nuovo collegio arbitrale ed eccepisce perciò la nullità dei lodi impugnati ex art. 829, comma 1, n. 2, c.p.c..

Con il quarto motivo, la Sormec deduce la violazione del principio del contraddittorio, perché “*il Collegio Arbitrale, a maggioranza, ha ritenuto di poter porre alla base della decisione contenuta nel lodo definitivo documenti tardivamente ed irritualmente prodotti da Cerisvi*” ed eccepisce la nullità degli atti impugnati ex articolo 829, comma uno, numero 9, c.p.c..


Contesta agli arbitri di aver accolto, con l'ordinanza del 28 aprile 2017, l'istanza di controparte di remissione in termini per il deposito della documentazione indispensabile alla decisione, fondata su un asserito impedimento tecnico che non le aveva consentito la trasmissione dei documenti in via informatica nei termini perentori già fissati dal collegio, privo di alcun riscontro probatorio; rileva che gli arbitri con la detta ordinanza avevano fissato nuovi ed ulteriori termini per il deposito della produzione documentale e scritti difensivi, indicandoli sempre come perentori e, in più, “*a pena di decadenza*”; confuta le argomentazioni poste dal collegio arbitrale a sostegno della remissione in termini, e successivamente riprese sul punto anche nel lodo definitivo, secondo cui un'applicazione rigida di preclusioni processuali e decadenze sarebbe stata in contrasto con il tenore della clausola arbitrale, a mente della quale “*gli arbitri giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedure*”, invero gli stessi arbitri, con la precedente ordinanza con cui avevano indicato i termini per il deposito della documentazione e delle memorie, si erano vincolati ad una scansione precisa delle fasi procedurali che avrebbero dovuto, poi, rispettare; sostiene, ancora, che così operando avevano violato il principio del contraddittorio con conseguente nullità della decisione assunta.

Il motivo non è fondato.

In via preliminare, va dato atto che l'ordinanza di remissione in termini non è ex se impugnabile, ma poiché parte attrice la appella come punto motivazionale del lodo e in relazione ai suoi effetti sulla procedura arbitrale, nel merito il motivo va comunque esaminato.

Tanto precisato, va premesso che, secondo il condiviso orientamento della Corte di





Cassazione, ( Sentenza n. 17099/2013) *“il procedimento arbitrale è ispirato alla libertà delle forme, con la conseguenza che gli arbitri non sono tenuti all'osservanza delle norme del codice di procedura civile relative al giudizio ordinario di cognizione, a meno che le parti non vi abbiano fatto esplicito richiamo nel conferimento dell'incarico arbitrale; esso deve, comunque essere condotto nel rispetto delle norme di ordine pubblico, che fissano i principi cardine del processo, di rango costituzionale, come il principio del contraddittorio, rafforzato dalla specifica previsione della lesione di tale principio come motivo di nullità del lodo, ai sensi dell'art. 829, nono comma, cod. proc. civ.”.*

Ora nella specie gli arbitri, con l'ordinanza sopra indicata (come successivamente corretta e poi richiamata nella decisione), dopo aver concesso al Cerisvi la rimessione in termini per il deposito della documentazione, ritenendo ciò conforme al principio di libertà delle forme ed equità che doveva connotare la procedura secondo la clausola compromissoria sottoscritta dalle parti, hanno assegnato alla Sormec un ampio termine per la disamina della documentazione ed il deposito di ulteriore documentazione e memorie difensive così da doversi escludere una lesione del principio del contraddittorio.

Invero, con l'ordinanza di rimessione in termine il Collegio ha concesso: al Cerisvi termine fino al 15 maggio 2017, per il deposito della documentazione; alla Sormec termine fino al 15 giugno 2017, per il deposito di memoria di controdeduzione alla produzione documentale depositata da controparte ed eventuale ulteriore produzione di documenti; al Cerisvi termine fino al 5 luglio 2017, per il deposito di eventuale memoria di replica e relativa documentazione a supporto; alla Sormec termine fino al 25 luglio 2017, per controdedurre alla memoria del Cerisvi ed all'eventuale documentazione da questi in ultimo depositata.

Deve, pertanto, escludersi con fermezza che con l'ordinanza de qua sia stato leso il principio di contraddittorio con conseguente rigetto anche della relativa eccezione di nullità del lodo.

Con il quinto motivo, l'attrice ricalca le doglianze già espresse nel quarto motivo riferendole, però, al lodo arbitrale del 13 ottobre 2017 nella parte in cui richiama e fa propria l'ordinanza di rimessione in termini affermando che la mancata ricezione dei documenti sarebbe dipesa da ragioni di natura tecnica del sistema operativo di trasmissione telematica in assenza di alcuna prova a conforto, ed eccepisce la nullità del d lodo ex artt.829, comma 1, n. 5 c.p.c., 823, comma i, n. 5 c.p.c., 829, comma 3, secondo periodo, c.p.c. per violazione dell'art. 2697 c.c. che assume essere norma di ordine pubblico.

Il motivo non è fondato.

Qui richiamato quanto esposto con riferimento al quarto motivo, e ribadito che il Collegio ha motivato l'accoglimento dell'istanza di rimessione anche in ragione del principio di equità e di libertà delle forme indicato dalla clausola compromissoria, è da escludere che nella specie si possa imputare agli arbitri una illogicità della motivazione ovvero la violazione di una norma di





ordine pubblico.

Premesso che la questione riguarda la decisione sulla rimessione in termini e non il merito del provvedimento, va poi evidenziato che secondo la Corte di Cassazione (cfr. Ordinanza n. 291/2021 e n. 10258/2022) la contraddittorietà cui fa riferimento l'art. 829, comma 1, n. 11 c.p.c. va intesa nel senso che il contrasto deve emergere fra le diverse componenti del dispositivo, ovvero tra la motivazione e il dispositivo, mentre la contraddizione interna tra le diverse parti della motivazione non rileva come vizio in quanto tale, ma solo allorché impedisca la ricostruzione dell'iter logico e giuridico sottostante alla decisione per totale assenza di una motivazione riconducibile al suo modello funzionale, nella specie di certo da escludere.

Con il sesto motivo, erroneamente indicato come quinto, eccepisce la nullità del lodo ex artt. 829, comma 1 n. 5 o n. 11 c.p.c. e 823, comma 1 n. 5 c.p.c. *per assoluta illogicità di motivazione, equivalente alla sua totale mancanza.*

Sostiene la contraddittorietà della motivazione nella parte in cui nel lodo definitivo il collegio arbitrale ha richiamato l'ordinanza del 28 aprile 2017 che reputa contraddittoria perché, in tesi, se per un verso nel richiamare il principio di equità e di assenza di specifiche formalità procedurali gli arbitri hanno accolto l'istanza di rimessione in termini della controparte, per altro verso, hanno, contraddittoriamente, indicato come perentorio e decadenziale il nuovo termine assegnato per il deposito dei documenti.


Il motivo è palesemente infondato.

Rilevato che di nuovo la questione riguarda ancora la rimessione in termini e non la pronuncia di merito, va qui ribadito il principio giurisprudenziale già sopra richiamato in ordine all'interpretazione dell'art. 829 comma 1 n. 11 c.p.c. ed è da escludere la mancanza di motivazione.

Con il settimo motivo (erroneamente indicato come sesto), si duole che il Collegio arbitrale abbia ritenuto "esattamente determinato" l'oggetto del contratto stipulato tra le parti su cui la controparte fonda la richiesta di corrispettivo, così rigettando l'eccezione di nullità del contratto di consulenza sottoscritto tra le parti dalla medesima proposta, e ritiene sul punto la nullità del lodo ex art. 829 c.p.c. comma 1 n. 5 e 823 comma 1 n. 5 c.p.c. per assenza totale della motivazione e per "violazione delle norme di ordine pubblico di cui agli artt. 1325, 1346 e 1418 c.c. e conseguente nullità del lodo ex art. 829, comma 3, secondo periodo".

Trascritta la clausola del contratto del 1° settembre 2013 che ne individua l'oggetto (cfr. pag. 23 e 24 dell'atto di citazione qui da intendersi richiamate), sostiene la sua indeterminatezza non essendo, in tesi, possibile comprendere in che cosa sarebbe dovuta consistere "l'attività di consulenza" demandata a Cerisvi né il "supporto" che avrebbe dovuto prestare; considera che gli arbitri, nel respingere la predetta eccezione si erano limitati a dare atto che "*l'oggetto del contratto risultava esattamente determinato nella premessa e nel paragrafo intitolato oggetto e modalità delle prestazioni*" senza altrimenti argomentare; rileva che, ad ogni modo, i componenti del collegio





arbitrale non avevano le competenze tecniche idonee a valutare il corretto adempimento da parte del Cerisvi della prestazione ed, invero, nell'affermare che la prestazione era stata eseguita si erano limitati a sostenere che l'avvenuto adempimento emergeva dalla mole di documentazione prodotta dalla controparte senza una specifica disamina; deduce, ancora, che il collegio arbitrale aveva espressamente dichiarato che la corposa documentazione inviata testimoniava, quantomeno, *la volontà di Cerisvi di voler adempiere il contratto sottoscritto in data 1 settembre 2013*, sebbene la mera volontà di adempimento non costituisca di certo esecuzione della prestazione; conclude rilevando che, pertanto, sarebbe integrata l'ipotesi della nullità del lodo per assenza totale di motivazione o comunque di sua assoluta illogicità o, comunque, la nullità del lodo per violazione di norme di ordine pubblico e, nella specie, le norme che indicano i requisiti essenziali del contratto e tra questi la determinatezza e la determinabilità dell'oggetto.

Il motivo non è fondato.

Innanzitutto, in relazione all'asserita nullità del lodo per mancanza della motivazione, va evidenziato e ribadito che, secondo il costante orientamento della Corte di Cassazione, condiviso dal Collegio decidente, (cfr. Ordinanza n. 16077/2021) *“in tema di arbitrato, l'obbligo di esposizione sommaria dei motivi della decisione imposto agli arbitri dall'art. 823, n. 5, c.p.c., il cui mancato adempimento determina la possibilità di impugnare il lodo ai sensi dell'art. 829, comma 1, nn. 4 e 5, c.p.c., può ritenersi non soddisfatto solo quando la motivazione manchi del tutto o sia talmente carente da non consentire di comprendere l'“iter” logico che ha determinato la decisione arbitrale o contenga contraddizioni inconciliabili nel corpo della motivazione o del dispositivo tali da rendere incomprensibile la “ratio” della decisione”*.

Ora, nella specie, anche sul punto è da scartare che si verta in tale ipotesi di inesistenza della motivazione, avendo gli arbitri, seppur succintamente, esposto le ragioni della decisione.

Come dato atto dalla stessa Sormec, infatti, in ordine alla pronuncia sull'eccezione di “indeterminatezza dell'oggetto del contratto”, il Collegio arbitrale ha evidenziato che l'oggetto risulta esattamente determinato nella premessa del contratto e nel paragrafo “oggetto e modalità delle prestazioni” così da dar luogo ad una motivazione *per relationem*, significando, comunque, di aver esaminato l'atto e il suo contenuto, e del resto la clausola contrattuale, decisamente dettagliata e piuttosto prolissa, indica ampiamente il contenuto della prestazione richiesta.

Con riguardo, invece, alla pronuncia in ordine al ritenuto adempimento dal parte del Cerisvi all'obbligo contrattuale, gli arbitri hanno considerato che l'avvenuta esecuzione della prestazione si evinceva dalla mole della documentazione depositata dal Cerisvi e trasmessa alla Sormec, come dal primo comprovato.

Invero, gli Arbitri, a fronte della prova fornita dal Centro di ricerca in ordine all'avvenuta consegna del lavoro eseguito alla controparte, hanno ritenuto che quest'ultima solo genericamente aveva dedotto la mancata ricezione e hanno, quindi, sottolineato che *“a completamento di quanto sopra espresso va evidenziato il più generale comportamento di non contestazione da parte di*





*Sormec, che mai prima della produzione in giudizio ha contestato il mancato ricevimento dei documenti da parte di Cerisvi ovvero la sua incompletezza o inadeguatezza rispetto alle finalità contrattuali”.*

Infine, ad abundantiam, hanno aggiunto l'infelice considerazione che la documentazione inviata testimoniava quantomeno *“la volontà di Cerisvi di adempiere al contratto”.*

Tanto esposto, va ribadito che deve escludersi che si possa sostenere l'assenza di motivazione e va rilevato che le ulteriori doglianze proposte in ordine alle valutazioni degli arbitri circa l'avvenuto adempimento del contratto da parte del Cerisvi e circa la determinatezza dell'oggetto contrattuale pertengono al merito della controversia che non può essere oggetto di impugnazione.

Sotto l'egida di una asserita contrarietà della decisione arbitrale all'ordine pubblico, l'attrice allega, per vero, un errore *“in iudicando”* e chiede alla Corte un inammissibile riesame nel merito della decisione.

Infatti, le parti, nella clausola arbitrale, hanno escluso l'impugnazione per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia (art. 829 comma 3 c.p.c.), avendo autorizzato gli arbitri a giudicare *“ex bono et aequo senza formalità”* nonché previsto *l'inappellabilità* del loro giudizio.

Con l'ottavo motivo (erroneamente indicato come settimo), la Sormec rileva che il collegio arbitrale, a maggioranza, ha riconosciuto alla controparte un corrispettivo malgrado l'elaborato redatto in tesi funzionale all'ottenimento di finanziamenti pubblici da parte della Sormec era risultato *“copiato da elaborati scritti da altri, senza mai citare le fonti dalle quali aveva illecitamente attinto”* ed eccepisce la nullità del lodo ex art. 829, comma 3, secondo periodo, c.p.c.


Richiamati a *“titolo esemplificativo”* tre dei documenti depositati dal Cerisvi (report finale; allegato n. 2 *“analisi costi – benefici”*; allegato n. 6 *“relazione di calcolo dell'efficienza energetica e del recupero termico – impatto costi”*) ed indicato per ciascuno di essi le *“fonti”* da cui erano stati attinti interi brani o pezzi riprodotti nell'elaborato, sostiene che se gli arbitri avessero esaminato la documentazione con attenzione avrebbero dovuto escludere che il Cerisvi avesse dato prova di aver adempiuto alla prestazione.

Il Cerisvi, infatti, aveva presentato come propria un'opera invece costituita dall'assemblaggio di documenti e relazioni di diversa provenienza così configurando *“illeciti (o comunque tentativi di illeciti) di natura non solo civile e ai danni, non solo di Sormec, ma anche dello Stato (qui in persona del Ministero dell'Università e della Ricerca) “considerato che la consulenza commissionata avrebbe dovuto servire per l'ottenimento del finanziamento pubblico cui comunque la Sormec aveva già rinunciato.*

Rileva, pertanto, la violazione dell'articolo 115 c.p.c. e la nullità del lodo per contrarietà all'ordine pubblico.

Con l'ultimo motivo, infine, sostiene, sotto ulteriore profilo, l'illogicità della motivazione del





lodo arbitrale nella parte in cui è stato ritenuto l'avvenuto adempimento da parte i Cerisvi anche in ragione del fatto che la Sormec non aveva, in tesi, tempestivamente contestato l'avvenuta ricezione della documentazione e della fattura inviatale dalla controparte prima dell'introduzione del giudizio arbitrale; rileva la contrarietà della decisione all'ordine pubblico nella parte in cui gli arbitri hanno ritenuto "piuttosto limitate" le parti della relazione finale ed in generale della documentazione depositata dal Cerisvi risultate copiate da altre fonti mai citate; eccipisce la nullità del lodo ex art. 829 comma 1, n. 5, c.p.c., e art. 823, comma 1, n. 5 c.p.c..

Entrambi i motivi che, perché tra loro connessi, possono essere trattati congiuntamente, sono in parte inammissibili e, in parte, infondati.

In primo luogo, va dato atto che anche attraverso queste doglianze l'attrice nella sostanza imputa al collegio arbitrale un *error in iudicando*, in ordine alla valutazione dell'avvenuto adempimento da parte del Cerisvi su cui, per le ragioni già esposte, la Corte non può pronunciarsi.

Per quanto, invece, concerne l'asserita contrarietà del lodo all'ordine pubblico, perché gli arbitri avrebbero ritenuto valida a dar prova dell'adempimento contrattuale la documentazione depositata dal Cerisvi seppur "*copiata per la maggior parte, se non integralmente*", va innanzitutto dato atto della carente ricostruzione in punto di fatto nel motivo in esame.

La Sormec, infatti, dopo aver contraddittoriamente allegato che la documentazione prodotta dalla controparte sarebbe stata *per intero o solo in parte* tratta da altri scritti e da altri elaborati nemmeno citati, si limita a richiamare solo tre fra i numerosi documenti depositati dal Cerisvi, deducendo genericamente che sarebbero stati "copiati" dalle fonti citate, senza tuttavia specificare i pezzi trascritti e la loro rilevanza in ragione della prestazione contrattuale, malgrado la specifica decisione assunta sul punto dagli arbitri.


In altri termini, pur contestando agli arbitri di aver ritenuto "piuttosto limitate" le parti degli elaborati provenienti da estrapolazione da altri lavori, non specificano nel dettaglio quali parti degli elaborati della controparte sarebbero frutto di plagio e detto accertamento in assenza di specifica allegazione non può di certo essere rimesso alla Corte.

In ordine, poi, all'asserita contrarietà della decisione all'ordine pubblico, perché sarebbe stato sostanzialmente avallato un illecito commesso dalla controparte, innanzitutto va rilevato che l'attrice non indica quali norme fondamentali e cogenti dettate a tutela di interessi generali e perciò non derogabili dalla volontà delle parti, né suscettibili di formare oggetto di compromesso, sarebbero state violate.

Ed invero, premesso che la norma sul diritto d'autore punisce la diffusione dell'opera altrui a fine di lucro e non l'ipotesi di estrapolazione di parti di scritti di altri nei rapporti tra privati, non sono nemmeno individuabili gli elementi della presunta truffa ai danni dello Stato ma semmai, ove ipotizzabile, un inadempimento contrattuale su cui, si ripete, la decisione degli arbitri non è appellabile.

Anche le ulteriori doglianze (confutazione in ordine all'asserita percezione da parte della





Sormec dei documenti trasmessi dalla controparte e mancanza di un onere di contestazione in fase non contenziosa) riguardano il merito della decisione e sono come tali inammissibili.

Al rigetto dell'impugnativa segue la condanna della Sormec al pagamento delle spese del giudizio, che si liquidano come da dispositivo.

Stante la natura impugnatoria del giudizio, segue, ai sensi dell'art. 13 comma 1 - quater del T.U. n. 115/2002, come inserito dall'art. 1 comma 17 della l. n. 228/2012, l'onere di parte attrice di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.

**P.Q.M.**

La Corte di Appello di Palermo, Prima Sezione Civile, lette le conclusioni delle parti, rigetta l'impugnazione proposta dalla Sormec s.r.l. nei confronti del CERISVI s.c.s., con citazione notificata il 8 ottobre 2018, avverso il lodo arbitrale parziale non definitivo sottoscritto il 28 aprile 2017, l'ordinanza di rimessione in termini del 28 aprile 2017 e il lodo arbitrale definitivo sottoscritto il giorno 13 ottobre 2017 a Trapani dal Collegio arbitrale costituito dagli Avv.ti Alberto Sinatra, Carmelo Castelli e Alessandro Cucina;

condanna la Sormec s.r.l. al pagamento delle spese del giudizio nei confronti del Cerisvi, che liquida in euro 6.000,00, oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a.;

dà atto che sussistono nei confronti della Sormec i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 - quater del T.U. n. 115/2002, come inserito dall'art. 1 comma 17 della l. n. 228/2012.

Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello, il 14 aprile 2023.

Il Consigliere est.

Maria Letizia Barone

Il Presidente

Daniela Pellingra

Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio, dott. Daniela Pellingra, e dal consigliere relatore ed estensore dott. Maria Letizia Barone.

Arbitrato in Italia

